

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DIRITTO PARTICOLARE

William Bleiziffer

Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The common code, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, applying to all the Eastern Catholic Churches indicated in the code itself under the name of sui iuris churches, offers to these Churches a wide internal autonomy framework with the purpose of establishing some particular law regulations. These regulations, established by the competent authority of each and every one of these churches, meet the directions given in the documents of the Second Vatican Council, in which it is underlined that they "have a full right and are in duty bound to rule themselves, each in accordance with its own established disciplines, since all these are praiseworthy by reason of their venerable antiquity, more harmonious with the character of their faithful and more suited to promotion of the good of souls". (OE 5)

In the present article we aim to make a survey of the possible editorial principles that the competent legislative body has to follow when writing these regulations.

Keywords: sui iuris Church, common law, particular law, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, editorial principles, regulation ranking, autonomous legislature, subsidiarity, terminological consistency.

Codice comune e diritto particolare

Quando, il 18 ottobre 1990, San Giovanni Paolo II in qualità di supremo legislatore pubblicò il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO)¹, il codice comune per tutte le Chiese orientali cattoliche, ha espresso la sua intenzione che i vari organi legislativi delle Chiese *sui iuris* procedessero alla redazione e pubblicazione dei propri *diritti particolari*. A chi si appresta di sfogliare il Codice comune con i suoi 30 titoli appare immediatamente sia il volto proprio di ciascuna chiesa orientale sancito dalla legge canonica, sia lo status *sui iuris* e la piena comunione col Romano Pontefice, successore di san Pietro, che nel suo unico servizio "tutela le legittime varietà e insieme veglia affinché tutto ciò che è particolare non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serve (cf. LG n. 13). Inoltre si avverta bene come in questo settore il presente codice affidi al diritto particolare delle Chiese *sui iuris* tutto ciò che non è considerato necessario per il bene comune di tutte le chiese orientali. A questo riguardo è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese *sui iuris* vi provvedano al più presto con norme particolari, tenendo presenti le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del concilio Vaticano II"².

¹ Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995. AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887; I. Muntean (trad.), *Codul Canoanelor Bisericiiilor Orientale*, ediție pro manuscripto, Presa Universitară Clujeană, 2001.

² IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica Sacri canones qua Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgatur*, 18 octobris 1990: AAS 82 [1990], 1033-1044; EV 12/1990, 507-528, 518.

A cominciare dal 1 novembre 1991, quando il Codice comune sarà entrato in vigore, le 23 Chiese *sui iuris* (come definite dal can. 27 CCEO)³ hanno a disposizione uno strumento giuridico in grado di disciplinare la loro realtà canonica⁴. La pubblicazione del Codice, quale momento unico nella storia della Chiesa, ha offerto l'opportunità di osservare la specificità e l'originalità di queste Chiese, e nello stesso tempo ha dato una risposta concreta ad un desiderio particolare del Papa, cioè che "esso venga bene accolto da tutta la Chiesa cattolica, sia dalle Chiese orientali per le quali avrà valore di legge, sia da tutto l'episcopato della Chiesa Latina nel modo intero, e venga considerato come appartenente al patrimonio disciplinare della Chiesa universale al pari del «Codex iuris canonici»"⁵.

Il Codice comune si ispira particolarmente dal contenuto dei documenti del Concilio Vaticano II e la formulazione dei canoni si ispirano e recepiscono maggiormente le direttive e gli insegnamenti di questo Concilio. Il Decreto sulle Chiese orientali cattoliche *Orientalium Ecclesiarum* afferma tra altro che queste Chiese, chiamate a ritornare alle avite tradizioni che le determinano, "hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime" (OE 5, 6). Ed è in questa prospettiva che il canone 1493 chiarisce il tipo di rapporto esistente tra il diritto comune e particolare.

Can. 1493 - §1. Col nome di "diritto comune" in questo Codice s'intendono, oltre alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa universale, anche le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali.

§2. Col nome invece di "diritto particolare" s'intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali.

Nonostante il Codice comune non offra una definizione del concetto di diritto particolare, mette in una maniera chiara in rilievo il rapporto fra queste due forme di diritto⁶. Il codice comune riserva un ampio spazio al diritto particolare, il che rappresenta una realtà molto importante per ogni Chiesa *sui iuris*: questo offre a ciascuna di loro la possibilità di redigere e pubblicare il

³ BLEIZIFFER W., „Termenul ecleziastic de Biserică „sui iuris””, in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica*, an XLVI, nr. 2, Cluj Napoca, 2001, 63-72; BROGI M., „Le Chiese *sui iuris* nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in BHARANIKULANGARA K. (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» XXXIV, Città del Vaticano 1995, 49-75.

⁴ Accanto al *Codex iuris canonici*, il Codice che si applica alla sola Chiesa latina, e alla Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, che regola i rapporti interni della Curia Romana, abbiamo un trittico che rappresenta in se un unico corpo di legge per l'intera Chiesa Cattolica, ognuno con la sua propria sfera di applicabilità; *Codex Iuris Canonici*, in AAS [1983]; EV 8/637-1089; Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, in AAS 80 [1988], 841-912; EV 11/787-1070.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, „Discorso alla presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 25 ottobre 1990”, in *Nuntia* 31 (1990), 10-23, 18.

⁶ Come indicato al §2, che stabilisce una chiara distinzione tra "diritto comune" e "diritto particolare" si può identificare una terminologia diversa che potrebbe appartenere ad uno di questi quattro livelli: 1) leggi per tutta la Chiesa; 2) il diritto comune a tutte le Chiese *sui iuris*; 3) diritto particolare; e 4) diritto più particolare (*iuris magis particularis*), previsto dal canone 1502 §2. Per quanto riguarda §1 ed il suo riferimento all'espressione "le leggi e le legittime consuetudini della Chiesa universale" va notato che il termine *Ecclesiae universae*, che è presente in CCEO nei can. 12 § 2, 39, 43, 45 §§ 1-2, 46 § 2, 47, 49, 50 §§ 1 et 3 92 §§ 1 et 3 208 § 1, 329, 352 § 3, 373, 412 § 2, si riferisce alla Chiesa Cattolica, sia Latina e Orientale. Per alcuni esempi vedere K. BHARANIKULANGARA, „Le *ius particulare* dans l'Église syro-malabare” in AOUN M., TUFFERY-ANDRIEU J.-M. (sous la direction de), *Le "ius particulare" dans le droit canonique actuel: définitions, domaines d'application, enjeux*, Strasbourg, Artège, 2013, 127; I. ŽUŽEK, „Qualche nota circa lo *ius particulare* nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*”, in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, «Kanonika» 8, Roma 1997, 354-366. Altrettanto per il stretto rapporto fra i due concetti, K. BHARANIKULANGARA, *Particular law of the Eastern Catholic Churches*, Saint Maron Publication, New York, 1996, 1-45. I. ŽUŽEK, „Ecclesia universa”, in *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kanonika 2, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992, 115.

proprio diritto particolare tenendo in considerazione sia la propria tradizione come anche il contesto sociale e storico-culturale nel quale vive effettivamente quella determinata Chiesa. Con l'espressione *diritto particolare* s'intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che definiscono la particolarità di una determinata Chiesa *sui iuris*, un diritto proprio che non porta alcun pregiudizio al diritto comune⁷. La stessa espressione copre un'altra realtà molto più circoscritta entro i limiti territoriali delle Eparchie o di vari Istituti di vita consacrata che anima la vita ecclesiale di quella determinata Chiesa *sui iuris*: l'espressione può anche fare riferimento alle leggi speciali che il Romano Pontefice (cann 159, 178. § 2, 182 § 2), la Sede Apostolica (cann 29 § 1; 30; 554 § 2; 888 § 3, 1389) o la suprema autorità della Chiesa (cann 56; 58) può approvare o stabilire per una tale Chiesa; le leggi, i decreti promulgati nei limiti delle proprie competenze da parte del Vescovo Eparchiale, i Tipico o gli Statuti e Regolamenti dei Monasteri o degli Istituti religiosi; le norme liturgiche e le prescrizioni dei libri liturgici delle rispettive Chiese *sui iuris*. Finalmente, con questa espressione possono essere indicate anche le convenzioni stipulate fra le varie Chiese *sui iuris*⁸.

Il codice comune sottolinea l'importanza del diritto particolare nella vita di ogni Chiesa *sui iuris* riservando a queste un ampio spazio all'interno del quale le stesse Chiese possono emanare norme conformi alle loro tradizioni proprie in materia di: elezione dei Patriarchi; diritti ed obblighi del Patriarca; il Sinodo della Chiesa Patriarcale; Chiese Metropolitane *sui iuris*; elezione dei vescovi ed i loro diritti e doveri; parroci e parrocchie; diritti e obblighi del clero; amministrazione dei sacramenti e l'organizzazione giuridica delle varie forme di istituzioni giudiziarie⁹; "«Codex comunis» a tutte le Chiese orientali cattoliche, che come tale, secondo il principio di sussidiarietà lascia ampio spazio allo *ius particolare*”¹⁰.

Queste due forme di diritto che informano la vita e le attività della varie Chiese *sui iuris* non possono ignorare quelle disposizioni canoniche che regolano praticamente i vari tipi di rapporto che si instaurano fra queste due realtà. In questa prospettiva si dovrebbe prendere in considerazione il contenuto del canone 6, canone che chiarisce in modo inequivocabile lo spazio di applicabilità e la validità del patrimonio canonico precedente, una volta entrato in vigore il CCEO¹¹.

Il codice comune rinvia al diritto particolare molto spesso (circa. 180 volte), il che mette in evidenza il diritto e il dovere che incombe a queste Chiese di reggersi e vivere secondo le proprie discipline. Pertanto, ciascuna delle 23 Chiese *sui iuris* deve elaborare il proprio diritto particolare, che assieme al diritto comune costituiscono il quadro canonico secondo il quale queste chiese si reggono.

⁷ Dopo lunghi ed accessi dibattiti la *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo* (PCCICOR), organo a cui fu affidata la revisione dei canoni del futuro CCEO, offre un'immagine approfondita e chiara sul termine; *Nuntia* 27 (1988) 31-32.

⁸ D. SALACHAS, „Sussidio e proposte per l'elaborazione del diritto particolare delle Chiese orientali sui iuris”, in *Apollinaris*, 78 (2005) 3-4, 679-735, parte I; 80 (2007) 1-2, 973-991, parte II; qui parte I, 682; N. LODA, „Il diritto particolare come strumento di inculturazione”, in Š. MARINČÁK (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche*, (Orientalia et Occidentalia 2), Košice, 2007, 13-37.²⁴ BHARANIKULANGARA K., *Le ius particolare dans l'Église syro-malabare... op. cit.*, 127-129. H. N. BAKHOUM, „Il diritto particolare delle Chiese patriarcali sui iuris”, in *Apollinaris*, 82 (2009) 3-4, Roma, 723-741, 724-725.

⁹ Cf. N. LODA, „Il diritto particolare come strumento di inculturazione... op. cit.”, 24.

¹⁰ *Nuntia* 22 (1986), 14.

¹¹ Can. 6 - (cf 6) Con l'entrata in vigore del Codice:

1° sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente ordinata nel Codice;

2° sono revocate tutte le consuetudini che sono riprovate dai canoni del Codice, oppure quelle che sono contrarie a essi, ma non le centenarie o immemorabili.

Possibili criteri per la redazione del diritto particolare

Per l'elaborazione delle nuove codificazioni canoniche, sia orientale¹² che latina¹³ sono stati elaborati principi di redazione e revisione che principalmente miravano a dare ai nuovi corpi legislativi sia una coerenza dei contenuti adeguata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II, sia una coerenza a livello di formulazione linguistica e terminologica. Ciononostante non sembra privo di importanza l'elaborazione di alcuni principi che ispirino e rendano coordinati e coerenti gli sforzi di preparazione dei vari diritti particolari. In questa prospettiva redazionale l'esistenza di tali principi risulta più che necessaria¹⁴.

Una riflessione sul contenuto della scienza canonica sottolinea la necessità di prendere in considerazione questi principi e considerare la loro importanza sia nell'ambito redazionale che in quello applicativo, pratico. L'attività normativa dei vari organismi legislativi delle Chiese *sui iuris* in materia di diritto particolare non può essere realizzata senza tener conto della dialettica interna del rapporto tra lo *ius commune/ius particolare*, nonché della necessaria interpretazione e applicazione della clausola prevista nel can. 985 §2: «*a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri non potest*».

Questa clausola, con la sua necessaria applicabilità al interno del processo redazionale del diritto particolare, ha come evidente scopo quello di evitare i possibili, ed allo stesso tempo gli indesiderati, conflitti di legge. Nei limiti di questo giusto rapporto fra lo *ius commune/ius particolare* va interpretato il principio di sussidiarietà come principio determinante per la redazione del CCEO: ovviamente questo principio va applicato anche nell'opera di redazione di una legge particolare. In virtù di questo principio compete al *diritto comune* la responsabilità di salvaguardare il *diritto particolare*, e al *diritto particolare* di salvaguardare il *diritto più particolare*.

Alla stessa maniera della potestà giudiziaria e della potestà esecutiva, anche la potestà legislativa deve essere esercitata *ad norma iuris*. Rispetto alle altre due potestà, la potestà legislativa ha, tuttavia, un'applicazione più restrittiva; se la potestà giudiziaria e la potestà esecutiva possono essere delegate dal vescovo, non si può dire la stessa della potestà legislativa che va sempre esercitata *ipse per se*¹⁵. Il divieto di delegare questa potestà è legato

„innanzitutto al fatto che l'attività legislativa deve essere messa in atto secondo le norme del diritto e, quindi, un'eventuale illegittimità nella procedura legislativa renderebbe la norma emanata suscettibile di essere impugnata. [...] Il divieto di delegare la potestà legislativa è in rapporto con la legalità nel procedere. La ragione perché la potestà legislativa non possa essere validamente dai legislatori al di sotto della suprema autorità della Chiesa non è teologica di fatto il diritto comune potrebbe stabilire diversamente (cfr. can. 985 §2), - bensì prudenziale, giacché il

¹² *Principi direttivi per la revisione del Codice di diritto canonico orientale* in EV 5/1974-1975, 114-152; *Nuntia* 3 (1976), 3-24 (trad. fr. e eng.). Per quanto riguarda l'elaborazione di questi principi, si veda *Nuntia* 30 (1990), 51-88. KOKKARAVAYIL S., *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: their impact on CCEO*, *Kanonika* 15, PIO, Roma 2009. M. D. BROGI, „Le novità del CCEO alla luce dei «Principi direttivi»”, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Il Codice delle Chiese Orientali, La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, 117-137; EID E., „La révision du Code de droit canonique oriental: histoire et principes”, in *L'année canonique* 33 (1990); T. J. GREEN, „Reflections on the Eastern Code Revision Process”, in *The Jurist* 51 (1991), 18-37; E. LANNE, „La révision du Droit canonique oriental et le retour aux traditions authentiques de l'Orient”, in *Irenikon* 54 (1981), 485-497.

¹³ CANOSA J., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico: la ricerca giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

¹⁴ G. NEDUNGATT, *The spirit of Eastern Code*, Dharmaram Publication, Rome-Bangalore 1993, 213.

¹⁵ Conf. can. 192 §2.

bisogno dell'attività legislativa non è tanto frequente nè tanto urgente come quello dell'attività amministrativa..."¹⁶.

La codificazione dei due corpi di norme comuni¹⁷, come anche l'esperienza avuta da quelle Chiese *sui iuris* che hanno già elaborato in gran parte il proprio diritto particolare¹⁸, suggeriscono quindi la necessità di sviluppare i principi e i criteri per la redazione di questo diritto particolare. Il rapporto di complementarità e reciproco arricchimento del diritto particolare dal diritto comune e viceversa, nasce dal fatto che qualsiasi legge ha necessariamente una doppia valenza: la dimensione astratta e la dimensione di generalità, e queste caratteristiche diventano ancor più evidente quanto la legge è più comune. Oltre alle leggi che la suprema autorità della Chiesa promulga per tutta la Chiesa cattolica, ci sono leggi particolari, che per essere coerenti con l'intero tessuto legislativo e canonico della Chiesa universale esigono l'esistenza di principi nella stesura del diritto particolare¹⁹.

Questi principi dovrebbero determinare in gran parte chi sono coloro che partecipano all'opera della raccolta delle fonti e alla stesura delle norme che faranno parte del diritto particolare, quali sono i loro compiti, le fasi di sviluppo, gli obiettivi e le priorità e non da ultimo stabilire e chiarire le questioni più importanti ed urgenti sia teoriche che pratiche.

In quanto la legge particolare è subordinata a quella comune risulta ovvio che qualsiasi principio stabilito per la redazione del diritto particolare deve seguire fedelmente i principi secondo i quali fu elaborato il codice comune, o non dissociarsi sostanzialmente da loro; naturalmente questi possibili criteri normativi devono senza dubbio adattarsi alle realtà socio-culturali concrete di ogni Chiesa *sui iuris*²⁰.

Le proposte che in seguito proponiamo possono costituirsi, previa valutazione da parte dell'autorità legislativa competente, in linee guida per la redazione del diritto particolare. Sottolineiamo che queste proposte non devono essere considerate esaustive; lo spazio per lo sviluppo del diritto particolare è molto ampio ed allo stesso tempo gode di una certa dinamicità che adattandosi alle situazioni concrete deve corrispondere maggiormente alla particolarità dei casi che sta cercando di risolvere. Oltre a questi possibili criteri di produzione normativa del diritto particolare l'autorità legislativa può richiedere l'identificazione di altri principi; i canonisti

¹⁶ GEFAELL P., „Il diritto particolare nell'attuale sistema del diritto canonico. Approfondimento tecnico dell'interpretazione del CIC c. 135 § 2 e del CCEO c. 985 § 2”, in MARINČAK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche*, (Orientalia et Occidentalia 2), Košice, 2007, 95-112, 96.

¹⁷ FARIS J., „La storia della Codificazione Orientale”, in AA. VV., *Il diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale* (Studi giuridici, n. 34), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1995, 255-268, 263-264.

¹⁸ Le Chiese che fino agli inizi del 2016 hanno provveduto alla pubblicazione del diritto particolare sotto forma di Codice Particolare sono: La Chiesa Siro-Malabarese (SYNOdal NEWS BULLETIN OF THE SYRO-MALABAR MAJOR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *Particular Laws of the Syro-Malabar Church*, vol. 11, no. 1, May 2003, Kochi, 2003), La Chiesa Siro-Malankarese (THE SYRO-MALANKARA CATHOLIC MAJOR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *The Code of Particular Canons of the Syro-Malankara Catholic Major*, Trivandrum, Kerala, 2012), La Chiesa Italo-albanese (*Il Sinodo Intereparchiale delle Eparchie di Lungro di Piana degli Albanesi e Monastero di Grottaferata: Comunione e annuncio dell'Evangelo. Orientamenti Pastoralis e norme canoniche*, Castrovillari, 2010), e la Chiesa Ucraina (LUNIW P., unofficial english translation by, *The particular law of the ukrainian greek catholic church according to the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgated by the Major Archbishop Sviatoslav Shevchuk, ad experimentum for three years april 7, 2015*; <http://catholicukes.org.au/wp-content/uploads/2015/04/Particular-Law-of-the-UGCC.pdf>). Le altre Chiese *sui iuris* hanno pubblicato solo delle norme parziali.

¹⁹ G. GHIRLANDA, „Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarità”, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 11-20, 12.

²⁰ E. EID, „Conformation du Code des Canons des Église Orientales”, in AL-AHMAR A. - KHALIFÉ A. - Le TOURNEAU D. (ed.) *Acta Simposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, Kaslik - Liban, 1996, 69-91, 85-86.

sono quindi invitati a presentare le proprie proposte, che in conformità con i principi già accettati e stabiliti possono contribuire ad un approccio più facile all'opera di reazione.

Questa consultazione, oltre al riconfermare il carattere collegiale della codificazione servirebbe, in particolare, per raggiungere due scopi. In primo luogo può contribuire ad individuare quelle questioni che richiederebbero una norma *præter legem*. D'altra parte, sarebbe un ottimo strumento per l'identificazione di quei punti "innovativi" dello *ius commune* diritto comune, per cui vi è un certo rifiuto (o addirittura una resistenza) locale, in modo da richiedere un approccio molto attento e ponderato nell'attività legislativa *sui iuris*²¹.

Il principio della coerenza dell'oggetto della legge

Il principio è chiaramente precisato dal contenuto del can. 6²², mentre l'autorità suprema del Romano Pontefice come legislatore, in rapporto all'autorità dei legislatori inferiori, è contemplata dal can. 1491²³.

Alla stessa maniera il can. 1492, per preservare e conservare inalterata la ricchezza del patrimonio liturgico delle Chiese orientali, limita in qualche modo l'applicabilità della legge che non indica chiaramente ed esplicitamente il soggetto passivo della legge, allorché il suo contenuto sia contrario ai riti orientali²⁴.

Questi pochi canoni, ma anche l'intero contenuto del titolo XXIX, *La Legge, le consuetudini gli atti amministrativi* (1488-1509), ci danno la possibilità di comprendere il giusto rapporto fra le norme come anche la loro coerente applicazione allorché - data la complessità dell'ambito applicativo della legge, l'autorità competente per la pubblicazione, la materia ed il soggetto della legge -; è voluta la pubblicazione di norme che siano coerenti con il quadro legislativo generale e quali desiderano evitare i possibili conflitti di legge. È evidente in questo caso la necessità di prestare maggiore attenzione da parte dell'autore della legge al fine di evidenziare senza equivoco la gerarchia delle norme e i compiti delle varie autorità legislative e i loro limiti legislativi²⁵.

²¹ SZABÓ P., „Appunti teorici e pratici per l'elaborazione dello *ius particolare superius* nelle *Ceteræ Ecclesia sui iuris*”, in SZUROMI A., *Il quindicesimo anniversario dell'Istituto di diritto Canonico "Ad istar Facultatis" dell'Università Cattolica Pázmány Péter*, Budapest, 2011, 276-291, 284-285.

²² Vedi sopra n. 11.

²³ Can. 1491 - §1. (cf 12 §1) Sono tenuti alle leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa tutti coloro per i quali sono state date ovunque si trovino, a meno che non siano costituite per un determinato territorio; tutte le altre leggi hanno valore solamente nel territorio in cui l'autorità che ha promulgato le leggi esercita la potestà di governo, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.

§2. (12 §3) Alle leggi emanate per un determinato territorio sono soggetti coloro per i quali sono date e che hanno nello stesso luogo il domicilio o il quasi-domicilio e inoltre attualmente dimorano, fermo restando il §3, n. 1; §3. (13, §2) I forestieri: 1° non sono obbligati dalle leggi del diritto particolare del loro territorio mentre sono da esso assenti, a meno che o la loro trasgressione non rechi danno nel proprio territorio o le leggi siano personali; 2° e non sono obbligati dalle leggi di diritto particolare del territorio in cui si trovano, eccettuate quelle che provvedono all'ordine pubblico, oppure che determinano le formalità degli atti, o riguardano cose immobili situate nel territorio; 3° ma sono obbligati dalle leggi di diritto comune e dalle leggi del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*, anche se, per quanto riguarda le leggi dello stesso diritto particolare, non sono in vigore nel loro territorio, non però se non obbligano nel territorio in cui si trovano.

§4. (= 13 §3) I girovaghi sono obbligati da tutte le leggi che sono in vigore nel territorio in cui si trovano.

²⁴ Can. 1492 - Le leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa, nelle quali non è indicato il soggetto passivo, riguardano i fedeli cristiani delle Chiese orientali solamente in quanto si tratta di cose della fede e dei costumi, o di dichiarazione della legge divina o si dispone esplicitamente in queste leggi sugli stessi fedeli cristiani, o se si tratta di cose favorevoli che non contengono nulla che sia contrario ai riti orientali. Sull'argomento vedi *Nuntia* 18 (1984), 75-76.

²⁵ Can. 1502 - §1. (= 20 §1) La legge successiva abroga la precedente o deroga ad essa, se lo dichiara espressamente, o se è ad essa direttamente contraria, oppure se ordina integralmente l'intera materia della legge precedente.

Anche se pare superfluo dovrebbe essere ricordato anche il criterio ermeneutico esistente all'interno di una norma canonica, che si ispira e si riferisce principalmente a quella realtà primordiale che è il diritto divino²⁶. Nonostante i progressi del diritto canonico e la sua flessibilità in rapporto alla necessità di coprire una realtà giuridica in conformità al principio della giustizia, il diritto divino, che *forma ed informa* il diritto canonico, ha un carattere immutabile, occupando sempre e senza eccezione il primo posto in una possibile gerarchia delle norme²⁷.

Il canonista, come interprete della norma - alla quale probabilmente ha contribuito nel processo di elaborazione - deve tener conto della conformità della legge ecclesiastica in relazione a quella divina, con lo scopo di "orientarsi" al riguardo e per evitare errori²⁸. Il diritto divino si ritrova nella dimensione ecclesiale e rappresenta una norma vigente *in via di principio* senza bisogno di canonizzazione o formalizzazione; anche quando non viene pienamente e chiaramente riconosciuto come tale, la sua presenza nella Chiesa si realizza "in forma di profezia, per sollecitare la coscienza assopita a restituirgli la necessaria efficacia. Quando è stato osservato con nettezza che la norma divina incarna comunque «un paradigma obbligato per il legislatore umano, qualunque questo sia»"²⁹.

Il principio di legalità e del rispetto della gerarchia delle norme

La centralità della norma richiede l'adozione di certi criteri di garanzia derivanti dalla pratica millenaria della Chiesa stessa. Nell'opera della formulazione della legge dovrebbe essere data particolare attenzione alla riflessione ed al compromesso, affinché la norma particolare non sia in contraddizione o in conflitto con la norma del diritto. Il legislatore inferiore, indipendentemente dalla sua qualità, ha abbastanza spazio a sua disposizione per redigere una regola di diritto particolare che sia pienamente coerente con le altre norme canoniche: l'elasticità e la flessibilità della norma particolare deve tener conto della razionalità della legge, l'utilità e l'unanimità morale (buona fede)³⁰.

Qualsiasi sforzo finalizzato alla stesura del diritto particolare deve rispettare principalmente questi due principi fondamentali: la legalità nel legiferare e la gerarchia delle norme³¹.

Per principio di legalità si intende

„la sottomissione dell'autorità al diritto nell'esercizio del potere (...). L'introduzione di questo principio nel diritto canonico ci sembra che contribuirebbe non poco a tradurre adeguatamente in norme giuridiche la concezione dottrinale del potere ecclesiastico e dei diritti annessi non tanto come potere autarchico e illimitato quanto come funzione di servizio alla

§2. Ma una legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare, né una legge di diritto particolare emanata per una Chiesa sui iuris deroga al diritto più particolare che è in vigore nella stessa Chiesa.

²⁶ S. BERLINGÒ, „La tipicità dell'ordinamento canonico”, in *Ius ecclesiae* 1/1, 1989, 95-155, specialmente 124-136.

²⁷ Una chiara forma per evidenziare il rapporto esistente tra la legge divina e la legge ecclesiastica è formulata al can. 780 § 1 relativo all'applicazione della legge matrimoniale: Can. 780 - §1. (1059) Il matrimonio di cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio.

Per quanto la consuetudine possa diventare fonte di diritto il canone 1506 § 2 stabilisce che: Nessuna consuetudine può derogare in alcun modo al diritto divino.

²⁸ Sul giusto rapporto fra il diritto canonico e il diritto divino: S. GHERRO, „Peculiarità del diritto canonico e scienza del diritto”, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 531-544, 540-541; F. Z. DI CASTIGLIONCHIO, „Tra fede e Storia. Notazioni critiche in tema di ermeneutica canonistica”, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 269- 280.

²⁹ F. Z. DI CASTIGLIONCHIO, *Tra fede e Storia ... op. cit.*, 270.

³⁰ *Ibidem*, 272.

³¹ P. GEFAELL, *La capacità legislativa ... op. cit.*, 149-150; GEFAELL P., *Il diritto particolare nell'attuale sistema del diritto canonico... op. cit.*, 96-97.

comunità dei fedeli (...). È una realizzazione della tecnica giuridica, un progresso giuridico evidente, che si è dimostrato sommamente efficiente nelle società più sviluppata per il superamento tanto della tirannia quanto dell'anarchia³².

Qualsiasi attività legislativa deve essere effettuata secondo le norme di diritto (can. 985 § 2); nel caso ipotetico di una possibile illegittimità nella procedura legislativa, la norma in discussione essere messa attaccata e, in definitiva annullata³³.

Pertanto, il potere di promulgare le leggi, sia particolari che comuni, deve essere esercitato in conformità ai canoni del titolo XXIX del CCEO (1488-1509). Nello stesso tempo la natura caratteristica del rapporto tra il diritto universale (comune) e il diritto particolare trova il suo fondamento proprio nel carattere talmente tipico della gerarchia ecclesiastica³⁴, che esclude possibili conflitti tra i diversi legislatori; i vescovi, che esprimono la varietà del popolo di Dio all'interno del Collegio dei Vescovi ed esercitano, in virtù del diritto divino, la testa ordinaria legislativa nei propri limiti di competenza, - sempre come membri del Collegio e strettamente uniti con il suo Capo -, devono tenere sempre conto nella loro attività legislativa di armonizzarsi al diritto universale³⁵. Quindi, un legislatore inferiore, proprio in virtù del principio di comunione e di sussidiarietà, non può mai emanare validamente una legge che sia contraria al diritto comune o ad una legge generale o speciale emanata da un legislatore superiore³⁶.

Si può parlare, quindi, di una possibile gerarchia di norme da diversi punti di vista: dal punto di vista dell'autore delle norme, le norme emanate dal legislatore supremo sono sempre prevalenti sulle norme emanate da un'autorità intermedia, e queste su quelle dell'legislatore inferiore; in base ai diversi tipi di norme³⁷, la legge e le consuetudini sono sempre superiori rispetto alle possibili norme amministrative (decreti generali, istruzioni). Inoltre, la potestà legislativa, sia a livello di produzione universale che particolare è svolta da persone che hanno la responsabilità di garantire l'unità della Chiesa, che viene presentata dal codice come piena comunione tra i battezzati, uniti a Cristo in una comunità visibile che condivide la stessa fede, gli stessi sacramenti e sono soggetti alla stessa autorità (can. 8).

Il principio della gerarchia delle norme, chiaramente messo in luce dai canoni e dalla prassi della prassi legislativa della Chiesa³⁸ facilita senza dubbio l'obbedienza alle leggi, che garantiscono con autorevolezza la giusta interpretazione e applicazione della norma³⁹. Insieme a questo principio, con il necessario rispetto delle diverse legislazioni particolari, viene garantita anche l'unità fondamentale e la necessaria congruenza interna di tutte le leggi ecclesiastiche⁴⁰. In

³² J. HERRANZ, „Il principio di legalità nell'esercizio della potestà di governo”, in IDEM, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Giuffrè, Milano 1990, 113-139, qui 120-121, 123; cf. P. GEFAELL, *La capacità legislativa ... op. cit.*, 149, n. 42.

³³ Tali possibilità sono contemplate ipoteticamente dai can. 170, 111 §1, 112 §1, 110 §1.

³⁴ P. VALDRINI, „Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier d'après le code de droit canonique latine,” in *Ius ecclesiae*, IX, nr. 1, 1997, 3-17, 7.

³⁵ G. GHIRLANDA, *Diritto universale e diritto particolare... op. cit.*, 14.

³⁶ P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici II*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, 147; TAMAŞ I., *Lecții de drept canonic*, Iași, 2013, 104-105.

³⁷ SZABÓ P., „Autonomia disciplinare come carattere del fenomeno dell'Ecclesia sui iuris: ambito e funzione”, in OKULIK L. (ed.), *Le Chiese sui iuris: criteri di individuazione e delimitazione*, Marcianum Press, Venezia, 2005, 67-96, 89-90, identifica 3 tipi di norme che possono essere considerate conformi al diritto comune.

³⁸ Per quanto riguarda il tema della gerarchia del norme si veda *Nuntia* 26 (1987), 107-108.

³⁹ Ci sono casi in cui la norma particolare risulta formalmente in conflitto con la norma comune, e come tale invalida. La gerarchia delle norme ed il principio di legalità per la produzione normativa possono avere solo un'applicazione parziale e limitata: cf. P. SZABÓ, *Autonomia disciplinare come carattere... op. cit.*, 91.

⁴⁰ Per quanto riguarda una possibile gerarchia delle fonti di produzione normativa si veda lo schema proposto da F. D'OSTILIO, *Il diritto amministrativo della Chiesa, Studi giuridici XXXVII*, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 94.

definitiva assume un carattere di legge quella regola razionale in conformità alla quale l'esercizio dei diritti e dei doveri dipendono fondamentalmente dalla logica di comunione⁴¹.

Il principio dell'autonomia legislativa e della sussidiarietà

Gli aspetti riguardanti le limitazioni tecniche del diritto particolare presentano un'importanza decisiva sotto vari aspetti: questi limiti rappresentano senza dubbio un possibile elemento di identificazione primaria con la stessa Chiesa *sui iuris*, Chiesa che tende a regolare il proprio diritto secondo le sue particolari esigenze. Considerando il principio di legalità e di rispetto per la gerarchia delle norme, nasce spontaneamente la domanda fin dove si può estendere l'autonomia legislativa delle Chiese *sui iuris*, e quali potrebbero essere i limiti che non possono essere superati nell'intento di restare comunque nei limiti imposti dal principio di legalità della norma. È ovvio che nel rispondere ad una tale domanda deve essere considerato anche il principio di autonomia legislativa, in parallelo a quello della sussidiarietà; è per questo che sembra conveniente che i legislatori del diritto particolare siano in grado di avere a portata di mano alcuni suggerimenti chiari ed elaborati al fine di comprendere meglio quale sia lo spazio che il *diritto comune* - all'interno del quale si può operare - assegna loro per la redazione del *diritto particolare*⁴².

Per quanto riguarda il rapporto di complementarità esistente tra il diritto comune e il diritto particolare siamo in grado di comprendere la giusta autonomia del legislatore inferiore nello stabilire questioni specifiche e particolari alla propria sfera di competenza⁴³. L'unità e la cattolicità della Chiesa è resa piena e chiaramente evidenziata attraverso la comunione che esiste tra le varie Chiese *sui iuris*, e tra queste e la Sede di Roma. Ognuno dei vescovi, come membro del Collegio Episcopale, agisce sempre come tale e mai dissociato da questo Collegio. Anche quando agisce nella sfera legislativa della propria Eparchia, godendo di conseguenza della giusta autonomia nel legiferare il diritto particolare, il Vescovo eparchiale rimane sempre un Vescovo della Chiesa Cattolica: in quanto tale, quale membro del Collegio Episcopale non può mai agire in ambito legislativo senza tener conto del principio della gerarchia delle norme e quindi in armonia con il diritto comune.

„Il rapporto di complementarità dialettica tra diritto universale e diritto particolare si basa su quella giusta autonomia che dev'essere riconosciuta alla Chiesa particolare. Proprio per il realizzarsi pieno della Chiesa di Cristo e della sua cattolicità nella Chiesa particolare, e per il fatto che la Chiesa universale è la comunione fra tutte le Chiese particolari, dobbiamo dire che ogni Chiesa particolare gode per diritto divino di una sua giusta autonomia, cioè ha in sé tutti i mezzi naturali e soprannaturali per adempiere la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (cf can. 204 § 1; 7 CCEO)”⁴⁴.

Le eparchie legittimamente erette che formano una Chiesa *sui iuris* sono, per il diritto stesso, persone giuridiche (can 921); come tali sono governate dai vescovi eparchiali che godono (cann 178, 191§ 1) di potestà ordinaria, propria e immediata, potere esercitato nel ambito legislativo personalmente; questo potere che si basa sul diritto divino - come già detto - non viene esercitato né indipendente né pienamente sovrano. E dal momento che il vescovo eparchiale è il destinatario delle leggi universali emanate dall'autorità superiore, e soggetto in ultima analisi alle

⁴¹ P. Szabó, *Autonomia disciplinare come carattere... op. cit.*, 93.

⁴² *Ibidem*, 68.

⁴³ LG 27, CD 27 și PO 7. Si veda anche ABBAS J., „Subsidiarity and the Eastern Code”, in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese `sui iuris': criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia, Marcianum Press, 2005, 41-66, 42-43.

⁴⁴ G. GHIRLANDA, *Diritto universale e diritto particolare, op. cit.*, 14-15.

limitazioni che questa autorità riserva a sè stessa - a volte manifestata anche nei interventi diretti del Romano Pontefice⁴⁵; "l'autonomia, cioè la capacità di governarsi, è correlata all'immanenza della Chiesa universale nella Chiesa particolare"⁴⁶. In altre parole, il principio dell'autonomia legislativa viene espresso proprio nel rapporto in cui si trova il diritto particolare rispetto a quello comune.

Vi è quindi un sottile circolare legame tra il principio dell'autonomia legislativa e il principio di sussidiarietà che riconosce all'autorità inferiore il diritto e la libertà di autoregolarsi all'interno dello spazio che la legge stessa garantisce: in definitiva l'esercizio della potestà del Vescovo eparchiale può essere circoscritta entro certi limiti per proteggere l'unità della Chiesa e dei fedeli (can. 178). Una possibile limitazione di questa autorità, il che significa anche un'eventuale limitazione dell'autonomia legislativa, è determinata dal principio di comunione che domina la vita della Chiesa. Non c'è dubbio che questa potenziale limitazione risulta anche dalla giusta comprensione del significato del termine *sussidiarietà*.

Il principio della giusta considerazione delle fonti canoniche proprie

Il proprio patrimonio giuridico appartenente a ciascuna delle Chiese *sui iuris*⁴⁷ rappresenta una fonte incommensurabile di ispirazione per la stesura delle norme di diritto che devono corrispondere alle specifiche situazioni attuali in cui vivono ed operano queste Chiese. In questa prospettiva il ricco patrimonio delle fonti di diritto che ogni Chiesa *sui iuris* possiede diventa un necessario punto di consultazione e di riflessione per l'opera di elaborazione di nuove norme di diritto particolare.

L'Entrata in vigore del CCEO, alla pari di qualsiasi altro testo legislativo che cerca di mettersi in relazione ai testi legislativi precedenti, - che peraltro abroga esplicitamente - provoca, nell'interpretazione del detto canone ad una giusta valutazione delle leggi precedenti con la necessaria riflessione su un argomento talmente importante dal punto di vista della coerenza legislativa: in quale misura la nuova legge, attualmente promulgata, quindi in vigore si paragona o riferisce alla precedente!? Allo stesso tempo, simmetricamente risulta necessaria una riflessione sul come la legge abrogata, ai sensi del medesimo principio di coerenza, può influenzare, e in quale misura, la redazione dei nuovi testi di diritto particolare.

Il can. 6 evidenzia le conseguenze risultate con l'entrata in vigore del Codice rispetto alla legislazione precedente, e regola il rapporto esistente tra queste discipline. Il nuovo Codice mette in risalto le discipline in vigore fino al momento della sua entrata in vigore, e porta le necessarie ed essenziali modifiche dovute principalmente alla necessità che la normativa canonica si adegui ai principi proposti dai documenti del Concilio Vaticano II e dai documenti disciplinari post-conciliari⁴⁸.

⁴⁵ Cann. 43, 45, 49.

⁴⁶ G. GHIRLANDA, *Diritto universale e diritto particolare ... op. cit.*, 15.

⁴⁷ Eccezionale in questo senso è il lavoro di digitalizzazione delle fonti del diritto delle Chiese orientali cattoliche: I. L. GAID, *Sources of CCEO & CIC*, Kanonika 17, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 2011; specialmente Serie I e Serie II, che pubblicano testi del diritto canonico particolare delle varie Chiese, studi e monografie su di essi. Si veda anche L. GLINKA, „Resoconto sulla pubblicazione delle fonti della codificazione orientale”, in *Nuntia* 10 (1980), 119-128; A. TĂUTU, „Relazione sulla stampa della serie III delle fonti della codificazione orientale”, in *Nuntia* 3 (1976), 96-100. Per Serie III, L. PERIŞ, *Aloisie Tăutu - aspecte din opera istorică*, Editura Buna Vestire, Blaj 2003.

⁴⁸ BLEIZIFFER W., *Incidența Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium... op. cit.*, 148 - 159; DICK I., „Vatican II et les Eglises orientales catholiques”, in *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque organisé par l'Ecole française de Rome (Rome 28-30 mai 1986)*, Roma, 1989, 615-625; GUTIERREZ J. L., „La formazione dei principi per la riforma del *Codex Iuris Canonici*”, in CANOSA J., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico: la ricerca giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, 6-23.

La giusta interpretazione delle fonti canoniche propri non può ignorare il contenuto del canone 6 e la realtà giuridica che esso crea. Nella redazione del diritto particolare è importante il riferimento che i nuovi testi legislativi hanno, in virtù della continuità e dell'innovazione, rispetto alle fonti canoniche, comune o particolari. Quale patrimonio comune della Chiesa indivisa i canoni dei Concili del primo millennio rappresentano una ovvia fonte di ispirazione per la redazione del diritto particolare; essi hanno un significato speciale, ovviamente molto più importanti rispetto alle altre fonti particolari. Il canone che decide l'abrogazione delle varie leggi precedenti ed antiche non si riferisce solo ai canoni emanati dai primi concili ecumenici, ma include tutte le leggi comune o particolari delle Chiese cattoliche orientali promulgate da varie autorità competenti e con applicabilità in diversi spazi: finalmente - è risulta necessario questo chiarimento - il diritto antico non è stato abrogato del tutto, ma piuttosto percepito o adattato da parte della nuova codificazione⁴⁹. È questo anche lo spirito del can. 2 che indica i principi di interpretazione del vigente codice⁵⁰.

Nella stesura del diritto particolare il legame tra i canoni 2 e 6 è ovvio e non può essere ignorato: le norme antiche, sia di diritto comune sia particolare, come anche le legittime consuetudini contrarie al codice o integralmente trattati da lui sono abrogati, costituendo, tuttavia, una fonte di ispirazione sia per la redazione del diritto comune che particolare; allo stesso modo, con una certa dimensione di reciprocità, questo patrimonio millenario diventa la chiave per interpretare i nuovi canoni in una dimensione di evidente continuità e coerenza della legge. Durante il processo di elaborazione del codice comune il legislatore ha fatto ampi riferimenti ai canoni del primo millennio, come si può notare dopo un'analisi dell'edizione critica del Codice⁵¹. La stessa formulazione dei canoni attuali non fa altro che rispecchiare l'adattamento e la giusta evoluzione della tradizione, in sintonia con il contenuto dei canoni antichi.

Per quanto riguarda il patrimonio canonico antico della Chiesa Greco-Cattolica Romana presente nei vari Sinodi eparchiali e provinciali o altri documenti pubblicati dalle autorità competenti in materia, rimane fondamentale la presenza delle monumentali opere del canonista di Blaj, Ioan Balan, poi vescovo di Lugoj⁵², e del canonista Felician Bran⁵³.

Ovviamente un'attenta e giudiziosa interpretazione del canone 6 provoca ad una profonda riflessione per quanto riguarda la totalità delle fonti che costituivano o costituiscono tuttora, nel

⁴⁹ BLEIZIFFER W., „Izvoarele de drept canonic oriental din primul mileniu”, in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica*, XLIX nr. 2, Cluj Napoca, 2004, 17-34.

⁵⁰ Can. 2 - (cf 6 §2) I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto.

⁵¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontes annotationes auctus, Libreria Editrice Vaticana, 1995. Per la versione latina ed italiana del testo CCEO vedi *De latino textu CCEO tuendo eodumque alias in lingua vertendo*, EV 12/1990, 531; «Osservatore romano», 27.10 1990, 6. Va sottolineato che le fonti della Chiesa Greco-Cattolica di Romania fanno parte integrante di queste *fons iuris*, nei documenti dei Tre Sinodi Provinciali, citati “decine di volte” specialmente nel Titolo XVII, *De culto divino et presertim de sacramentis*; cf. CRISTESCU M. I., „Il sacramento della penitenza nei Sinodi Romeni, fontes iuris per il Codex canonum Ecclesiarum Orientalium”, in G. RUYSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese Orientali, Kanonika 19*, Roma 2013, 99-112, 102.

⁵² I. BĂLAN, „Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenaee”, in SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE, *Codificazione Canonica Orientale, Fonti, Fascicolo VIII, Studi storici sulle fonti del diritto canonico orientale*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1932, 470-584. I. BĂLAN, *Sacra Congregazione Orientale. Codificazione Canonica Orientale, Fonti, Fascicolo X, Disciplina Bizantina, Romeni, Testi di Diritto particolare dei romeni*, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1933. I. BĂLAN, *Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenaee*, Tipis Polyglotae Vaticanis, 1932. Quest'ultimo riprodotto da M. KIERN-KUENRING & M. R. BIRTZ, (ed.) *Ioan Bălan, Episcop al Lugojului – Sfaturi pentru urmaşii in Hristos*, Editura Napoca Star, Cluj Napoca 2009. Oltre a queste segnaliamo l'esistenza di un'alta opera, meno conosciuta ma altrettanto valorosa: I. BĂLAN, *Sacra Congregazione "Pro Ecclesia Orientali"*, *Codificazione Orientale, Romeni, Fonti*, Roma, 1932.

⁵³ F. BRAN, *Drept canonic Oriental, vol. I, Prologomene*, Lugoj, 1929.

senso del can. 27, il diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Romana, e quali di queste norme possono essere ritenute abrogate o ancora in vigore. Al di là di questa sfida, che coinvolge chiaramente uno sforzo coerente per la raccolta e la sistematizzazione delle fonti⁵⁴, siamo in grado di suggerire alcune proposte riguardanti alcuni criteri di confronto delle stesse ai nuovi testi di diritto particolare. Si prevede, come necessario, la raccolta di tutte le fonti per ogni materia che va legiferata distinguendo chiaramente il rapporto che queste hanno con il canone 6: è necessario considerare la detta norma come ancora vigente, con le ovvie conseguenze canoniche che potrebbero derivare dall'applicazione o dalla negligenza della norma, oppure la norma sarebbe considerata abrogata, aprendo così la possibilità di nuove redazioni che sono da ritenere più opportune? A questa sfida si può fornire una possibile risposta solo nella misura in cui queste fonti sono conosciute, e sono raggruppate in collezioni semplice consultazione.

Chiaramente, queste fonti si costituiscono come il primo punto di riferimento e di ispirazione, ma allo stesso tempo rappresentano una obbligatoria e previa tappa di studio, necessaria alla redazione del diritto particolare. Si impone quindi una attenta valutazione di questi fonte come anche la decisione di considerare il loro giusto valore, vista la travagliata storia della Chiesa e gli influssi enormi che il fattore sociale e culturale ebbe su quel religioso⁵⁵.

La giusta valutazione di queste fonti rappresenta un compito delicato nel contesto delle varie interpretazioni che vengono date ai termini quali *aggiornamento*, *organica progressio*, in corrispondenza ad altri, *ritorno alle avite tradizioni*, *ripristinare le vecchie discipline ingiustamente abbandonate*, tanto veicolati nei recenti documenti⁵⁶. Nel tentativo di inserire nell'ambito canonico le nuove realtà ecclesiastiche, gli sforzi per valutare e analizzare le varie *fons iuris* sono evidenti, distinguendo tra fonti determinate a causa di alcune circostanze storiche e sociali che oscillano tra tradizione, consenso comune e diritto consuetudinario da una parte, e fonti ufficiali dall'altra.

Peraltro, la distinzione tra *ius proprium* - l'attuale diritto, o almeno il diritto che si ispira da un periodo storico relativamente recente - e *ius tradizionale*, il diritto in qualche modo "originario" di queste comunità prima di soffrire "contaminazioni" esterna - richiede un approccio chiaro e un'attenta considerazione delle esigenze imposte dal Concilio Vaticano II⁵⁷. Il riferimento

⁵⁴ Secondo la proposta del canonista Ioan Bălan in *Fonti fasc. VII*, lo studio delle *fontes iuris* della Chiesa Greco-Cattolica Romana potrebbero essere diviso in tre grandi tappe storiche. Una quarta tappa, attuale, che riguarda il periodo di persecuzione comunista della Chiesa Cattolica in Romania viene proposta da CRISTESCU M. I., *Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romana... op. cit.*, 302. Per quanto riguarda l'evoluzione storica di questi fonti si veda CRISTESCU M. I., „The Romanian Particular Law: relevant "Fontes iuris" and evolution”, in MARINČÁK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 373-397; M. I. CRISTESCU, „Rinnovarsi ricordando il passato: il "proprius vultus" della Chiesa greco-cattolica romana alla luce delle sue "fontes iuris" e del CCEO”, in Š. MARINČÁK (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 145-176.

⁵⁵ M. I. CRISTESCU, „Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romana. Ius particolare Ecclesiae sui iuris” in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 273-304, 281.

⁵⁶ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria editrice Vaticana, 1996. Il termine è chiarito al nr. 12 dell'Istruzione, che offre per l'ambito liturgico *Criteri per l'interpretazione dell'organico progresso*. Allo stesso modo i nr. 18-20 offrono le linee guida per la riforma e rinnovamento liturgico e criteri per operare saggiamente questo rinnovo.

⁵⁷ P. SZABÓ, „L'attività legislativa delle Chiese sui iuris «minori» di tradizione bizantina”, in Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, 303-344, 327-328; P. GHERRI, „Codificazione canonica tra tecnica e sistema”, in *Eastern Canon Law 2/1*, Nyiregyháza, 2013, 19-130, 123-124.

a quelle *fons iuris* che sono importanti e rilevanti è fondamentale e rappresenta una condizione basilare nella stesura del diritto particolare.

Anche se il legislatore particolare deve tener conto del contenuto delle fonti antiche e, in particolare, della loro interpretazione a partire da *illo ius*, la necessità di adeguare il diritto alle esigenze dei tempi moderni è evidente, nonostante l'esistenza di certi correnti che insistono sulla dimensione del recupero integrale delle antiche tradizioni⁵⁸; il recupero di queste tradizioni comporta un attento e prudente discernimento, in particolare per quanto riguarda il loro inserimento, o meno, nel diritto particolare⁵⁹. In tal modo si evita il rischio di ripubblicare tutto il bagaglio delle norme antiche, ma solo quelle che corrispondono alle esigenze dei tempi⁶⁰.

Nel valutare le fonti sviluppate nel corso del tempo nella Chiesa Greco-Cattolica di Romania si deve tener conto delle diverse circostanze e situazioni in cui sono state prodotte⁶¹. Tale valutazione non richiede solo una buona conoscenza della materia di queste fonti - evidentemente nella loro totalità, realtà, in ogni caso abbastanza difficile - ma richiede anche la capacità di contestualizzare la loro origine, la motivazione che ha portato alla loro pubblicazione come norme e, quindi, valutare la loro autenticità rispetto al criterio dell'organico progresso. Una fonte autentica del diritto ha sempre come qualità una propria motivazione legislativa⁶².

Per una buona comprensione del principio di interpretazione delle fonti antiche si può sempre far riferimento alle indicazioni contenute nei documenti del magistero e l'ecclesiologia postconciliare.

Il principio ecumenico

Il progresso organico deve adattarsi alle disposizioni dei documenti del Vaticano II, che, come già osservato, vogliono rispettare e promuovere l'identità delle Chiese Orientali Cattoliche (OE 6). Il progresso organico esige l'adattamento del diritto particolare a CCEO che ha cercato seriamente e costantemente di mantenere il proprio carattere orientale. Nonostante l'esistenza di alcune critiche su questo argomento⁶³ la disciplina canonica orientale - incarnata nel CCEO che si presenta senza dubbio come una novità per le Chiese Ortodosse - non porta alcun pregiudizio alla possibilità tecnica di applicare un eventuale nuovo codice di diritto canonico quando si verificheranno le condizioni per la realizzazione della piena comunione con le Chiese Ortodosse⁶⁴.

Così, accanto al carattere ecumenico che CCEO propone⁶⁵, il diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris* dovrebbe, considerando il progresso organico, tener conto anche del criterio ecumenico, purificando le regole che non sono in sintonia con quelle delle Chiese ortodosse; eventuali eccezioni possono essere date in quei casi quando queste norme non sono in armonia

⁵⁸ E. LANGE, „La révision du Droit canonique oriental et le retour aux traditions authentiques de l'Orient”, in *Irènikon* 54 (1981), 485-497, particolarmente 488 - 491.

⁵⁹ P. SZABÓ, *Appunti teorici e pratici... op. cit.*, 278.

⁶⁰ K. BHARANIKULANGARA, *Particular law of the Eastern Catholic Churches, op. cit.*, 147 ss.

⁶¹ „Nel produrre il diritto particolare si dovrebbero raccogliere le fonti giuridiche autentiche della Chiesa *sui iuris* interessata, ma per giudicare questa «autenticità» bisogna tener presente che nel trascorso dei secoli alcuni sinodi partecolarmente delle Chiese orientali cattoliche hanno introdotto delle latinizzazioni, che è proprio ciò che si vuole evitare”, P. GEFAELL, *La capacità legislativa delle Chiese Orientali ... op. cit.*, 147.

⁶² C. VASIL', „Valutazione delle fonti tra autenticità e organica progressio, con special riguardo alle Chiese originate dall'eparchia di Munkačevo”, in MARINČÁK Š. (ed.), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle chiese orientali cattoliche, (Orientalia et Occidentalia 2)*, Košice, 2007, 127-143, 128

⁶³ Alcuni autori, sia cattolici che ortodossi criticano il contenuto del CCEO considerandolo poco rispondente alla tradizione orientale, P. GEFAELL, *La capacità legislativa delle Chiese Orientali... op. cit.*, 148.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ M. BROGI, *La novità del CCEO all luce dei Principi Direttivi ..., op. cit.*, 125-128.

con la legge divina, o quando nella valutazione del rapporto fra l'autenticità delle norme e la vicinanza alla pratica ortodossa risulta chiaramente il fatto che una determinata Chiesa ha deviato sostanzialmente dal carattere orientale genuino⁶⁶.

La Chiesa Cattolica che desidera il raggiungimento dell'unità dei cristiani, ha proposto la disciplina relativa all'ecumenismo pubblicando nel CCEO il Titolo XVIII, *L'ecumenismo cioè la promozione dell'unità dei cristiani* (can. 902-908). Il Concilio Vaticano II ha deciso di pubblicare un documento separato su questo tema, affinché lo sviluppo tematico di questa realtà sia ulteriormente approfondito e sintetizzato in una serie di documenti magisteriali di importante rilevanza per l'ecumenismo⁶⁷. E proprio in virtù dell'identità che hanno all'interno della Chiesa Cattolica alle varie Chiese *sui iuris* spettano la particolare missione della promozione dell'unità voluta da Cristo (OE 24).

La dottrina del Concilio Vaticano II è esplicita: l'unità voluta da Cristo per la sua Chiesa, che deve crescere e perfezionarsi, si realizza attraverso la predicazione fedele del Vangelo, attraverso l'amministrazione dei sacramenti e per via dell'autorità esercitata con amore dagli apostoli e dei loro successori, i Vescovi, a capo con il successore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito Santo (UR 2, LG 14, DOE, 20). Precisando, in prospettiva del can. 8, quali siano gli elementi comuni della piena comunione nella Chiesa cattolica, il can. 12 ricorda che un obbligo fondamentale dei cattolici è quello di mantenere sempre nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa. Il concetto di "piena comunione" mette indubbiamente in discussione il suo opposto, "mancanza di comunione". Quest'ultimo termine non è però spiegato chiaramente e giuridicamente dai canoni (ad esempio 35, 322 § 4, 671 §§ 3-4, 780, 781, 813, 896-901), quindi un possibile chiarimento richiede un'ulteriore analisi del Decreto conciliare sull'ecumenismo o del Direttorio ecumenico.

In particolare, alla luce del documento conciliare OE 24, il canone 903⁶⁸ evidenzia in campo ecumenico il compito speciale che le Chiese *sui iuris* hanno nel promuovere "l'unità tra tutte le Chiese orientali." Tra i mezzi proposti dal canone 903 nella promozione dell'unità si ritrova anche la fedeltà alle tradizioni orientali, al proprio patrimonio⁶⁹.

Evidentemente gli sforzi per elaborare il proprio diritto dovrebbero tener conto del contenuto di questo canone. Si tratta di una missione ecumenica affidata a tutte le Chiese orientali che

„è da realizzare obbligatoriamente in ognuna di esse. Lo strumento del diritto particolare nella sua fase di produzione dovrà esprimere in norme giuridiche l'esperienza e l'attuazione della religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, alla preghiera, agli esempi di vita, favorire la mutua e migliore conoscenza, predisposizione di mezzi di collaborazione e fraterna stima delle situazioni e degli animi”⁷⁰.

⁶⁶ C. VASIL', *Valutazione delle fonti... op. cit.*, 129-130. Molto critico nei confronti di questo aspetto P. SZABÓ, *Appunti teorici e pratici... op. cit.*, 278, n. 7.

⁶⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ut unum sint* (25 magg. 1995), sull'impegno ecumenico, AAS 87 (1995), 921- 982; EV 14/2667-2884; GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica *Orientale Lumen* (2 magg. 1995), *Osservatore Romano* 2-3 maggio 1995; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, AAS 85 (1993) 1039-1119; EV 13/2169-2507, (DOE).

⁶⁸ Can. 903 - Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l'esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori.

⁶⁹ D. SALACHAS, „Ius oecumenicum" e sua attuazione nel codice dei canoni delle Chiese orientali”, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Ius Ecclesiarum-Vehiculum Caritatis*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, 145-186,163.

⁷⁰ N. LODA, *Il diritto particolare come strumento di inculturazione... op. cit.*, 32-33.

È importante sottolineare che nella prospettiva della redazione del diritto particolare il canone 904 ha una grande rilevanza: menziona esplicitamente la necessità di promuovere delle iniziative ecumeniche attraverso norme speciali stabilite dallo stesso diritto particolare, norme che devono essere in piena coerenza con quelle stabilite nella Chiesa universale. L'autorità legislativa di ciascuna Chiesa *sui iuris* deve stabilire attraverso norme speciali la modalità secondo la quale responsabili o varie commissioni svolgono le loro attività in campo ecumenico, così da evitare possibili abusi.

L'elaborazione delle norme di diritto particolare che tengano conto anche del quadro delicato creato dai rapporti ecumenici è una sfida abbastanza grande, così da determinare il supremo legislatore a formulare in forma negativa il divieto di pubblicare tali norme senza previa consultazione della competente autorità della Chiesa non cattolica o comunità non cattolica interessata. Il can. 671, che presenta profondi significati ecumenici e, allo stesso tempo, pastorali, delinea chiaramente le circostanze per raggiungere la "communicatio in sacris" anche sottolineando la necessità di una certa reciprocità. Il canone indica nel § 5: Per i casi di cui nei §§2, 3 e 4 non si emanino norme di diritto particolare se non dopo una consultazione con l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità ecclesiale acattolica interessata.

Il quarto paragrafo si riferisce a quel diritto particolare che dovrebbe essere rilasciato per regolare i paragrafi precedenti: l'autorità competente ha la facoltà di stabilire norme generali in questo settore. Nello stabilire tali norme il canone richiede esplicitamente la consultazione dell'autorità competente interessata, al fine di trovare una legittima reciprocità possibile⁷¹ compatibile con la dottrina e le tradizioni delle diverse comunità. Questo tipo di procedimento è rafforzato dalla applicazione pratica e concreta dei documenti magisteriali in materia.

L'applicazione di questi principi ecumenici nel futuro diritto particolare appare tanto più delicata e importante quanto la loro trasgressione, con i relativi abusi in materia di "communicatio in sacris" costituisce un delitto punibile dal canone penale 1440⁷².

Di particolare importanza, sia ecumenica che pastorale, è la realtà creata dall'esistenza dei matrimoni misti, matrimoni che hanno bisogno di una particolare attenzione pastorale, data la delicatezza con cui va considerata una situazione del genere. Il numero dei matrimoni misti, sempre in aumento, esige una fraterna collaborazione tra chiese e comunità religiose i cui membri si trovano in queste situazioni: l'analisi di queste realtà, con particolarità diverse da una regione all'altra, richiede un attento studio della dottrina matrimoniale nella sua dimensione sacramentale, delle esigenze etiche che queste richiedono, delle situazioni canoniche che vanno a crearsi e delle implicazioni ecumeniche e pastorali che loro provocano. Nei vari colloqui ecumenici bilaterali la questione dei matrimoni misti è stata lungamente e accuratamente discussa in tutte le sue dimensioni. Un problema serio e delicato rimane le cauzioni che la Chiesa - coerentemente con la propria dottrina sul matrimonio - esige da parte dei propri fedeli per l'autorizzazione di tali matrimoni⁷³.

⁷¹ DOE, 105.

⁷² Can. 1440 - (= 1365) Chi viola le norme del diritto sulla comunicazione nelle cose sacre, può essere punito con una pena adeguata.

⁷³ Can. 814 - (= 1125) Può concedere la licenza per giusta causa il Gerarca del luogo; ma non la conceda se non sono adempiute le condizioni seguenti:

1° la parte cattolica dichiara di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e assicuri con una sincera promessa di fare quanto è in suo potere affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

2° di queste promesse che devono essere fatte dalla parte cattolica sia tempestivamente informata l'altra parte in modo che consti che essa è veramente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;

Inoltre, la normativa del canone 815⁷⁴, in quanto rappresenta il punto di vista del CCEO, rappresenta allo stesso tempo anche la norma comune per le Chiese Orientali *sui iuris*. Il canone lascia quindi spazio al diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris* di valutare le varie circostanze di luogo e di tempo in cui si trovano questi matrimoni, e di integrare ulteriormente la disciplina prevista dal diritto comune con delle norme più dettagliate che possono meglio rispondere alle esigenze pastorali di questi tipi di matrimoni⁷⁵.

Non da ultimo va sottolineato - nel contesto dell'autonomia di cui godono le Chiese *sui iuris* in relazione al Romano Pontefice - che, nonostante la presenza di certe lacune nel CCEO per quanto riguarda la disciplina sull'ecumenismo, queste potrebbero essere integrate nel futuro "de iure condendo" con norme che promuovono il ristabilimento dell'unità con le chiese ortodosse⁷⁶. In questo modo la realizzazione dello *ius oecumenicum* presente nel CCEO è affidata alle varie Chiese *sui iuris*, che possono attraverso la regolamentazione di norme coerenti contribuire alla promozione dell'ecumenismo.

Il principio della coerenza linguistica e della terminologia redazionale: l'elaborazione linguistica del testo normativo

Il legislatore ha il dovere di formulare regole precise concettualmente sotto il profilo semantico, in termini di chiarezza e comprensibilità dei termini utilizzati per garantire una facile comprensione della norma. Il soggetto della norma del diritto particolare dovrebbe essere in grado di trovare nel testo della legge, in qualsiasi momento, quella chiarezza della presentazione al fine di garantire la comprensione di ciò che è permesso o no: per questo sono necessarie norme di diritto particolare precise, chiare, che facilmente possano essere capite ed interpretate.

La stesura dei testi normativi deve corrispondere ai criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità e economia. Un testo giuridico è chiaro se ha un contenuto certo, una struttura chiara, ed una presentazione coerente. Un tale testo è preciso quando non si presta ad equivoci. Sia le parole usate, quanto le connessioni logiche tra le frasi dovrebbero essere inequivocabili ed esplicite, senza offrire la possibilità di interpretazioni equivoche. L'imprecisione e l'ambiguità favoriscono in realtà le incertezze nell'interpretazione del testo.

L'uniformità del linguaggio dovrebbe consentire il riconoscimento inequivocabile della realtà allorquando si riferisce ad uno e lo stesso argomento. Un testo è semplice se la priorità è data a parole conosciute alla maggior parte delle persone, e se queste vengono utilizzate per costruire una lineare frase o proposizione. Un testo legislativo deve essere sintetico ed economico, cioè deve contenere tutto ciò che è necessario, e solo ciò che è sufficiente per la presentazione dei contenuti. Un testo ben costruito è in particolare uno che è privo di termini ripetitivi e superflui, richiamando i concetti già espressi da altre parole e frasi presenti nel testo.

I principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia, possono in contesti isolati di ritrovarsi in conflitto. In questo caso l'editore del testo legislativo deve trovare, secondo le esigenze particolari dei vari casi, il giusto punto di equilibrio tra questi principi. Un testo

^{3°} entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non devono essere esclusi da nessuno dei due fidanzati.

⁷⁴ Can. 815 - (= 1126) Can. 815 - (= 1126) Per diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris* si stabilisca il modo con cui queste dichiarazioni e promesse, che sempre sono richieste, sono da farsi, e si determini il modo col quale consti di esse nel foro esterno e con cui la parte acattolica sia informata.

⁷⁵ W. BLEIZIFFER, „Căsătoriile mixte ca formă concretă de trăire a propriei identități confesionale”, in D. DUMITRAN, B. GUDOR, *Identitate confesională și toleranță religioasă în sec. XVIII-XIX*, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 15/II, Alba-Iulia, 385-402.

⁷⁶ D. SALACHAS, *Ius oecumenicum" e sua attuazione nel codice dei canoni... op. cit.*, 155.

legislativo deve essere accessibile non solo agli specialisti o canonisti, ma deve essere dal punto di vista linguistico accessibile anche ai semplici fedeli, naturalmente nella misura consentita dalla complessità del testo stesso. Nella redazione del diritto particolare sarebbe ideale se si tenesse conto delle conoscenze linguistiche e delle capacità di compressione del testo stesso da parte di coloro al quale il testo verrà applicato; altrettanto da parte di coloro che dovranno interpretare ed applicare lo stesso testo. In questo caso dovrebbe essere evitata o addirittura escluse le inutili formulazioni complesse.

Per garantire il grado di applicabilità del testo l'autore deve sempre prestare attenzione sia alla struttura generale del testo, che alla corretta scelta dei termini e la giusta costruzione della frasi. Diventa quindi fondamentale la pianificazione del testo, che dovrebbe garantire una distribuzione razionale, coerente e logica dei contenuti. Non è irrilevante neanche l'uso corretto della punteggiatura e l'organizzazione grafica del testo che diventano elementi essenziali - con l'ausilio degli strumenti elettronici - per la rappresentazione visiva della struttura del testo e per garantire una facile consultazione.

Non manca di importanza lo stile: la formulazione della frase principale deve avere il primato sulla subordinata; vanno evitati gli aggettivi o avverbi che non aggiungono nulla all'imperativo della norma; si deve seguire una certa uniformità nell'uso dei modi e dei tempi dei verbi soprattutto dell'indicativo presente che assume nel linguaggio normativo un valore imperativo; vanno usati le forme attive dei verbi, e quando si utilizza la forma passiva deve risultare con certezza chi sia l'agente, vale a dire chi intraprendere l'azione; la prevalenza delle asserzioni positive che sono preferite a quelle negative ed evitare formulazioni negative; l'uso appropriato delle congiunzioni chiare "e", "o", "oppure" e l'uso di enumerazioni, dove queste possono creare ambiguità o fraintendimenti; l'uso della congiunzione condizionale "se" in quei casi che esprimono una condizione ipotetica, o della congiunzione "solo se" quando è necessario esplicitare la circostanza; la presentazione chiara del carattere tassativo o esemplificativo delle enumerazioni e l'uso degli avverbi "solo", "esclusivamente"; limitare l'uso di proposizioni prive di significato normativo; scegliere e usare termini comuni, e, in casi particolari usare quei neologismi o espressioni tecniche che sono effettivamente necessarie; evitare i termini discriminatori; l'uso corretto dei termini tecnici e di specialità presi in prestito dal linguaggio tecnico, tenendo conto della valenza che tale termine ha in quella sfera di applicazione; evitare le definizioni per i concetti chiari, oppure il loro uso per chiarire termini equivoci o ambigui; evitare l'uso di sinonimi perseguendo una terminologia coerente e uniforme; evitare la ripetizione di termini, se non nei casi quando questo processo sia necessario per facilitare la comprensione del testo; l'uso dei neologismi o dei termini presi da altre lingue, solo se questi siano abbastanza usuali nel linguaggio comune e solo se non ci sono corrispondenti al termine nella lingua in cui va redatto il diritto particolare.

Queste regole metodologiche di progettazione e stesura dei testi di diritto particolare non dovrebbero presentarsi sotto forma di ideali estetici o modelli formali, ma rappresentano strumenti adattati per garantire la qualità del testo legislativo e attraverso questa il principio fondamentale della certezza del diritto. I suggerimenti redazionali fissano, a mo di raccomandazione, quei minimi *standard* necessari per garantire la qualità della legge particolare⁷⁷.

Il rispetto di questi standard non rappresenta solo delle caratteristiche congiunturali: essi devono rispondere alle esigenze di uniformità e dignità giuridico-formale che dovrebbe trovarsi

⁷⁷ Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi,

<http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/leggi-e-banche-dati/Oli/Manuale/man-ed-3.asp#> (consultato 14. 02. 2015).

nell'attenzione che gli organi legislativi devono avere per la redazione del diritto particolare. La formulazione della norma deve ritrovarsi nel proprio contesto normativo, deve essere coerente con le scelte che la ispira, sia realizzabile in pratica, e non offra la possibilità di inutili divergenze con altre norme; non per ultimo la formulazione del testo deve essere facilmente comprensibile sia da parte di chi applica la legge, sia da parte di coloro a cui essa va applicata.

Altri possibili principi

Accanto ai possibili principi di redazione del diritto particolare già presentati finora, la pratica suggerisce l'esistenza di altri principi che meritano anche una breve rassegna; questi possono essere considerati connaturali e obiettivi per la redazione del diritto particolare.

In primo luogo, anche se sembra superfluo, ricordiamo il *principio pastorale*. Nonostante l'esistenza di alcune questioni aperte nella teoria sul rapporto tra le esigenze pastorali e la natura giuridica della Chiesa⁷⁸, è necessaria un'analisi della situazione ecclesiale attuale con lo scopo di "filtrare" l'atteggiamento generale che esiste nella Chiesa su questa relazione⁷⁹; un rapporto problematico e apparentemente teso "che nella corretta definizione dei concetti implicati - pastorale e diritto - si trovi la chiave di volta capace di armonizzare le tensioni apparentemente contrapposte provenienti dalle necessità pastorali e dalle esigenze giuridiche"⁸⁰.

Per adempiere fedelmente la missione che ha nel suggerire le formulazioni del testo di diritto particolare, il canonista non può mancare di un'attenta osservazione della vita ecclesiale.

Considerando il rapporto tra la pastorale e il diritto, il Papa Paolo VI si rivolgeva ai partecipanti al Congresso internazionale di diritto canonico tenuto a Roma nel 1973 mettendo in evidenza il fatto che le istituzioni ecclesiastiche per quanto imperfette, ma perfettibili, hanno lo scopo di comunicare ai fedeli e per il loro bene, la grazia divina: come tale lo scopo supremo delle istituzioni ecclesiastiche rimane sempre la *salus animarum*⁸¹.

Per quanto riguarda quindi gli sforzi per la redazione e la pubblicazione del diritto particolare, la *salus animarum*⁸² rappresenta senza dubbio un punto di riferimento centrale sia in termini della sua esistenza sia come principio ispiratore per la redazione della legislazione canonica, ma soprattutto come principio fondamentale per l'interpretazione di questo diritto: „poiché l'affermazione della *salus animarum* come principio informatore della legislazione della

⁷⁸ E. BAURA, „Pastorale e diritto nella Chiesa”, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura del), *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, Città del Vaticano 2003, 159-180, 161.

⁷⁹ D. COMPOSTA, „Finalità del Diritto nella Chiesa”, in *Apollinaris*, 48 (1975), 387-389.

⁸⁰ E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa... op. cit.*, 163.

⁸¹ Paolo VI, „Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico”, 17 settembre 1973, *Communicationes* 5 [1973], 126.

⁸² Il tema *La salus animarum nell'esperienza giuridica della Chiesa* fu ampiamente trattato nel 2000 in un Simposio internazionale organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce i cui lavori furono pubblicati in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 2, Maggio - Agosto: J. HERRANZ, „*Salus animarum*, principio dell'ordinamento canonico”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 291-306; P. MONETTA, „*La salus animarum* nel dibattito della scienza canonistica”, *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 307-327; M. C. J. ERRÁZURIZ, „*La salus animarum* tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona”, *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 327-342; J. I. ARRIETA, „*La salus animarum* quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori”, *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 343-374; H. PREE, „Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti eccelsiali di impiego”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 375-418; P. GEFAELL, „Fondamenti e limiti dell'*oikonomia* nella tradizione orientale”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 419-436; P. O'GALLAGHAN, „Il principio della «*salus animarum*» nelle altre confessioni cristiane”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 437-464; I. PÉREZ DE HEREIDA, „I profili ecumenici della «*salus animarum*» nella codificazione della chiesa cattolica”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 465-492; J. L. GUTIÉRREZ, „La proclamazione della santità nella chiesa”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 493-532.

Chiesa non vuol dire affatto negare la giuridicità dell'ordinamento canonico, è logico che tale principio sia operativo anche nel momento interpretativo ed applicativo delle norme"⁸³.

Un'altro possibile principio che dovrebbe essere considerato nel lavoro di stesura del diritto particolare sarebbe la pubblicazione "*per parti*"⁸⁴: la formula, con i suoi ovvii vantaggi, potrebbe offrire una facile consultazione di quelle norme che nel tempo diventeranno un corpo di norme di diritto particolare unitario. Tra i più evidenti vantaggi di un tale processo richiamiamo l'efficiente processo di pubblicazione effettiva che evita praticamente quelle perdite di tempo causate da un'attesa in vista della pubblicazione effettiva delle norme; viene così evitata l'impressione che una volta pubblicato un corpo di norme di diritto particolare - anche sotto forma di codice - il processo di produzione normativa sarebbe concluso, inducendo, quindi, ad uno stato di compiacimento e di inattività con i relativi possibili pericoli causati dalla mancanza di un certo "aggiornamento"; la creazione di un quadro di azione che favorisca il concentramento degli sforzi e delle risorse su quei argomenti ritenuti essenziali ed urgenti, quindi l'elaborazione delle norme sufficientemente dettagliate, hanno come vantaggio immediato quello di adattarsi alle condizioni specifiche di quella determinata Chiesa *sui iuris*.

Allo stesso tempo, un tale processo eliminerebbe *l'inerzia* nell'attività legislativa e corrisponderebbe meglio alle aspirazioni, più volte espresse dal legislatore supremo, per quanto riguarda la sua pubblicazione. "Anzi, alla luce delle *fatiche ardue* che tale sfida necessariamente comporta, il legiferare *per parti* in alcune di queste Comunità, viste le forze veramente limitate di cui dispongono, risulterà addirittura inevitabile"⁸⁵.

La pubblicazione di un corpo di norme che si presenti come unitario, anche nel caso di una pubblicazione frammentaria ed spezzata, dovrà tener conto di tutti i principi redazionali a fine di proporre delle norme coerenti dal punto di vista canonico, teologico e linguistico. La coerenza nella pubblicazione per parti rappresenta un motivo in più accordare la necessaria attenzione a questo problema, in particolare quando gli intervalli tra la pubblicazione di varie parti dello stesso diritto sono particolarmente lunghi. La "creazione" del diritto in senso stretto significa in definitiva *la distillazione* della realtà e l'estrazione di ciò che realmente è di giuridico in essa; "spesso dovrà semplicemente dare una formulazione moderna a ciò che già esisteva nella tradizione disciplinare della Chiesa"⁸⁶.

La pubblicazione del diritto particolare *per parti* è tacitamente suggerita dal contenuto del canone 1489 § 1 che definisce la modalità di pubblicazione delle leggi comuni per la Chiesa universale⁸⁷. Chiaramente queste leggi entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione

⁸³ HERRANZ J., „*Salus animarum*, principio dell'ordinamento canonico”, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), Pisa - Roma, 291-306, 302.

⁸⁴ Una tale proposta fa anche G. NEDUNGATT, *The spirit of Eastern Code*, Dharmaram Publication, Rome-Bangalore, 1993, 124, che considera non assolutamente necessaria la pubblicazione dell'intero codice; anzi, sarebbe raccomandabile la sua formulazione e pubblicazione parte per parte, completando il suo contenuto a seconda delle necessità. La prassi stessa ha dimostrato l'efficacia di un tale procedimento nella pubblicazione dello stesso CICO nella forma dei quattro Motu Proprio: *Crebrae allatea sunt* (1949), *Sollicitudinem nostram* (1950), *Postquam apostolicis litteris* (1952) și *Cleri sanctitati* (1957).

⁸⁵ P. SZABÓ, *Appunti teorici e pratici ... op. cit.*, 277-279, 277.

⁸⁶ P. GEFAELL, *La capacità legislativa ... op. cit.*, 153.

⁸⁷ Can. 1489 - § 1. (= 8) Le leggi emanate dalla Sede Apostolica sono promulgate mediante la pubblicazione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi speciali non sia prescritto un altro modo di promulgarle; cominciano a obbligare trascorsi tre mesi da computare dal giorno che è posto sul numero degli Acta, a meno che non obblighino subito per la natura della cosa, oppure che non sia stata stabilita espressamente una vacanza più breve o più lunga.

§2. Le leggi emanate da altri legislatori sono promulgate nel modo determinato da questi legislatori e cominciano a obbligare dal giorno da essi stabilito.

nell'organo ufficiale del Vaticano *Acta Apostolicae Sedis*: la diffusione e la pubblicazione nella lingua nazionale di ciascuna delle Chiese *sui iuris* dovrebbe essere fatta il più presto possibile⁸⁸.

Per quanto riguarda il momento della pubblicazione delle leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi il can. 1489 § 2 prevede che questo periodo può essere determinato dal legislatore stesso. Sarebbe bene se il diritto comune in ogni caso fisserebbe comunque un periodo minimo per la pubblicazione di tali norme, offrendo eventualmente, ai vari organismi legislativi, la possibilità di estendere, se necessario, questo termine. Per evitare ritardi ingiustificatamente lunghi nella pubblicazione di queste leggi, e anche per poter coprire questa lacuna nel diritto comune, il diritto particolare può fissare un periodo minimo per la pubblicazione di queste norme⁸⁹. In questo modo si può evitare un ritardo nella pubblicazione delle norme per un periodo di tempo che non è chiaramente specificato dalla norma comune, anche se per ultimo, a decidere il termine di pubblicazione spetta al Sinodo dei Vescovi. In ogni caso, l'elaborazione di un testo giuridico che soddisfi i requisiti richiesti dall'importanza e dal significato di un testo del genere, oltre ad essere uno sforzo editoriale di primaria importanza, non può essere rinviata a lungo.

Il processo della pubblicazione *per parti* è inoltre confermato dai risultati finora ottenuti. Generalmente, l'autorità legislativa della maggior parte delle Chiese *sui iuris* "si è limitato praticamente ad emanare norme solo quando il diritto comune ha rimandato espressamente al diritto particolare"⁹⁰ procedendo in questo modo alla pubblicazione di quelle parti del diritto particolare "peæter legem", o di quelle norme che hanno un carattere piuttosto urgente e immediato imposto dalle circostanze concrete in cui verte quella rispettiva Chiesa⁹¹. Anche i modesti risultati finora ottenuti - dovuti principalmente a causa della mancanza di un numero adeguato di specialisti nel campo del diritto canonico - suggeriscono quindi la pubblicazione del diritto particolare *per parti*.

Finalmente, ma altrettanto importante per la coerenza del diritto particolare, è il principio di armonizzazione al diritto civile; questo principio corrisponde al contenuto del can. 1504 - (= 22). Il diritto civile al quale il diritto della Chiesa rimanda, venga osservato nel diritto canonico con gli stessi effetti, per quanto non è contrario al diritto divino e a meno che non sia disposto diversamente dal diritto canonico.

La Chiesa ha mantenuto e manterrà sempre la chiara coscienza che non dipende da alcuna autorità umana, anche se sin dal suo inizio si sia adattata, per vari motivi, la propria normativa a quella dello Stato con l'evidente intenzione di non creare conflitti a cui siano sottoposti i suoi membri, allo stesso tempo cittadini dello Stato e fedeli della comunità. La "canonizzazione"⁹² del diritto civile offre la possibilità di evitare conflitti tra queste due realtà, ecclesiale e sociale; l'adattamento del diritto canonico a quello civile non rappresenta una rinuncia della Chiesa alla

⁸⁸ La prassi delle varie Chiese *sui iuris*, anche della Chiesa Greco-Cattolica Romana, è quella di pubblicare il diritto particolare nei giornali o nelle pubblicazioni eparchiali, o addirittura in collezioni speciali (Atti del Sinodo dei Vescovi). La Chiesa Ucraina si serve della pubblicazione "Blahovisnyk", la Chiesa Siro-Malabarese del Bollettino „Sinodal News" e la Chiesa Greco-Cattolica Romana della pubblicazione ufficiale "Acta Ecclesiae".

⁸⁹ J. ANDRIJŠYN, „Il diritto particolare della Chiesa "sui iuris": i problemi e le prospettive per la Chiesa greco-cattolica ucraina" in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Simposio internazionale "Ius ecclesiarum vehiculum caritatis"* Città del Vaticano, 2001, 643-658, 649.

⁹⁰ A. A. MINA, „Sviluppo del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica", in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria Editrice Vaticana, 2011, Città del Vaticano, 159-171, 538.

⁹¹ M. I. CRISTESCU, „Unitas" and "varietas ecclesiarum" a Vital and Resplendent Force, Safeguarded in CCEO by the Relation "ius commune" - "ius particulare" in *Kanon XIX* (2006), Wien, 160-207, 188.

⁹² I canonici del CCEO rinviano circa 60 volte al diritto civile: I. ŽUŽEK, „Ius civile", in *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kanonika 2, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992, 167-168.

propria sfera di competenza a favore dello stato, ma piuttosto di assumere una normativa esterna che fa propria, accordando a questa efficacia nell'ambito ecclesiastico: in questo modo l'autorità ecclesiastica concede un valore normativo ad una tale norma. Questa assimilazione, o adozione della legge civile è soggetta a due eccezioni: quando la legge civile è contraria alla legge divina o quando si oppone al diritto canonico⁹³.

Ovviamente, la produzione normativa del diritto particolare non può ignorare una tale prescrizione canonica; in quei casi in cui viene a verificarsi la situazione prevista dal canone 1504, il diritto particolare, in quanto diritto della Chiesa, deve tenerne conto di questo aspetto.

Come già messo in evidenza da una serie di opere nel campo della redazione del diritto comune,⁹⁴ è conveniente e auspicabile che l'autorità legislativa stabilisca - come in realtà è accaduto nella storia recente della Chiesa Greco-Cattolica in Romania - un gruppo di lavoro composto da canonisti, consulenti o esperti che in reale spirito collegiale operino dietro una precisa metodologia alla redazione del diritto particolare. La consultazione di vari esperti favorirebbe almeno due dimensioni: da un lato creerebbe i presupposti per l'elaborazione di una regola quanto più completa e, dall'altro creerebbe la reale possibilità che la detta norma sia favorevolmente recepita dal suo destinatario. Uno strumento appropriato, e allo stesso tempo responsabile per la realizzazione di una desiderata consultazione, potrebbe essere secondo il can. 140 l'assemblea patriarcale che è un raggruppamento consultivo dell'intera Chiesa a cui presiede il Patriarca, che presta la propria collaborazione al Patriarca e anche al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nel gestire gli affari più importanti.

Se questa consultazione sembra necessaria, essa rappresenta tuttavia un certo numero di limitazioni a livello della propria Chiesa *sui iuris*: per evitare una tale limitazione sembra altrettanto adeguata la consultazione di esperti e canonisti provenienti da ambiti esterni a quella Chiesa, principalmente docenti di diritto canonico o ufficiali della Santa Sede, il cui parere avvisato potrebbe ampliare la portata della riflessione canonica. Questa consultazione è altrimenti richiesta quando ci troviamo ad affrontare particolari norme di diritto da applicare in una zona dove ci sono altre Chiese *sui iuris*⁹⁵.

Sembra anche opportuno, secondo il modello già offerto dalle riviste *Communicationes* e *Nuntia*, la pubblicazione del diritto particolare *ad experimentum*⁹⁶. La divulgazione del testo e la sua ricezione da parte degli interessati crea le premesse ad una critica costruttiva da parte degli esperti; lo scopo di un tale approccio è senza dubbio legato alla possibilità di migliorare ulteriormente il testo legislativo. È inoltre necessario che il legislatore stabilisca chiaramente la natura di qualsiasi proprio intervento al fine di distinguere con certezza la legge che ha carattere obbligante, dalle semplici raccomandazioni, esortazioni, suggerimenti, istruzioni, o semplici dichiarazioni ecc. Nello stesso tempo è opportuno che i testi del diritto particolare non siano mescolati con altri testi⁹⁷.

Conclusioni

⁹³ P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ... op. cit.*, 1174-1175; P. GEFAELL, *La capacità legislativa delle Chiese Orientali... op. cit.*, 149.

⁹⁴ J. FARIS, *La storia della Codificazione Orientale... op. cit.*, 263-264.

⁹⁵ P. SZABÓ, *Appunti teorici e pratici... op. cit.*, 285.

⁹⁶ La pubblicazione *ad experimentum* del diritto particolare, nonostante le riserve di alcuni canonisti, offre senza dubbio il vantaggio della possibile ulteriore rettifica del testo legislativo quando esso presenta, per vari motivi, alcune lacune o imperfezioni. La prassi della Chiesa sostiene un tale processo.

⁹⁷ P. GEFAELL, *La capacità legislativa ... op. cit.*, 154-155.

La codificazione del diritto particolare, ben inteso in tutte le sue dimensioni, rappresenta certamente un compito arduo ed è quindi necessario che i responsabili per un tale compito stabiliscono chiare procedure da seguire. La codificazione basata su fonti canoniche e ispirata ai principi guida, richiede sia ai canonisti che elaborano il diritto particolare, che ai destinatari a cui si rivolge questo, un vero e proprio coinvolgimento nello sforzo di comprendere, condividere e applicare le norme che questo diritto stabilisce. Non va escluso neanche lo sforzo nel comprendere correttamente ed integralmente la *mens iuris* del legislatore quale principio fondamentale di interpretazione e di applicazione del diritto particolare. Questo tipo di atteggiamento non deve essere considerato come un obbligo imposto dall'esterno, artificiale e senza un'adeguata giustificazione. L'esperienza storica della Chiesa ha dimostrato molte volte che le riforme disciplinari hanno sempre portato a una rinascita della vita ecclesiale.

Applicando questi strumenti e principi redazionali va a cristallizzarsi la coscienza che questi possono diventare una risorsa, non un limite, e che essi non sono solo una realtà puramente tecnica; al contrario, possono contribuire alla realizzazione dei valori fondamentali della cultura giuridica e possono rappresentare una reale tutela dello stesso diritto particolare. Comprendere il diritto particolare costituisce infatti la condizione che egli può imporre, ai fedeli a cui è rivolto rivolge, il rispetto della legge.